

6. La procedura fallimentare ordinaria

La complessità della procedura fallimentare esige che la stessa si svolga attraverso fasi successive ben determinate, coordinate tutte insieme al raggiungimento del medesimo fine.

Fasi in ordine progressivo

- ▶ *Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito.*
- ▶ *Accertamento del passivo.*
- ▶ *Accertamento dell'attivo.*
- ▶ *Liquidazione dell'attivo.*
- ▶ *Riparto dell'attivo.*
- ▶ *Chiusura del fallimento.*

A) Conservazione e amministrazione del patrimonio

La prima fase della procedura fallimentare è diretta alla *apprensione* ed alla *conservazione del patrimonio del fallito*.

Le attività caratteristiche di tale fase sono:

- l'**apposizione dei sigilli** sui beni del fallito, eseguita dal curatore (non più dal giudice delegato come previsto nella disciplina ante-riforma), nonché la *descrizione* in un **processo verbale** di tutti quei *beni* per i quali *non è possibile* l'apposizione dei sigilli (art. 84 L.F.). Restano, comunque, *esclusi i beni dichiarati impignorabili* dagli artt. 514 e 515 c.p.c.;
- l'**inventario dei beni**, da effettuarsi ai sensi degli artt. 518 ss. c.p.c. a cura del *curatore*, presenti o avvisati il fallito ed il comitato dei creditori, previa rimozione dei sigilli e presa in consegna, da parte del curatore stesso, dei beni;
- l'adozione dei *provvedimenti necessari* ad evitare il deterioramento o la perdita dei beni, ivi compreso l'*esercizio provvisorio dell'impresa*.

La continuazione dell'impresa del fallito ha carattere *provvisorio* ed è consentita quando dall'*improvvisa interruzione può derivare un grave danno*. In tal caso il Tribunale, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può autorizzare la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito.

Con la presa in consegna dei beni il curatore subentra nell'*amministrazione* dei beni del fallito. Egli, pertanto:

- può *compiere liberamente* tutti gli *atti di ordinaria amministrazione*, senza necessità di alcuna autorizzazione. Il giudice delegato può impartire direttive, ma la loro inosservanza non comporta nullità o annullabilità degli atti, bensì soltanto la possibilità di revoca del curatore;
- può compiere *atti di straordinaria amministrazione* solo a seguito di *autorizzazione del comitato dei creditori* (prima della riforma, il potere autorizzativo spettava al *giudice delegato*).

La mancanza di autorizzazione rende l'atto annullabile ad istanza degli organi fallimentari.

B) L'accertamento del passivo

Tale fase serve ad *individuare i creditori ammessi* al concorso, ammessi, cioè, a partecipare, in ragione dei propri crediti ed alla pari (salvo le cause legittime di prelazione), al riparto dei beni del debitore.

Essa ha inizio con le *domande di ammissione al passivo* che i creditori debbono presentare almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Il ricorso deve essere accompagnato dalle ragioni di prelazione nonché dai documenti giustificativi del credito. In mancanza, i creditori (o i terzi) possono depositare i documenti fino al giorno dell'udienza di verifica (il decreto correttivo del 2007, infatti, ha eliminato il precedente obbligo di presentare tali documenti, a pena di decadenza, entro i 15 giorni anteriori all'udienza).

Sulla base delle domande, il curatore (prima della riforma, il giudice delegato) *predispone* il **progetto di stato passivo**, indicando:

- *il nome dei creditori ammessi definitivamente*, l'ammontare del loro credito, le eventuali garanzie ed i beni su cui esse gravano, gli eventuali diritti di prelazione;
- *i creditori ammessi con riserva*, secondo quanto diremo di seguito;
- *i creditori non ammessi in tutto o in parte*.

Il progetto di stato passivo è *depositato in Cancelleria* dal curatore almeno *15 giorni prima* dell'udienza fissata per l'esame del passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza.

Segue l'**udienza di verifica**, in cui il giudice delegato *decide su ciascuna domanda* con decreto motivato, accogliendola, respingendola o dichiarandola inammissibile. Non è necessaria la presenza delle parti, ma il *fallito* può chiedere di essere sentito sul merito delle domande.

Il giudice delegato ammette invece **con riserva** i crediti che (art. 96 L.F.):

- sono *sottoposti a condizione o non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione dell'obbligato principale*;
- sono privi del *titolo giustificativo* per fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel nuovo termine assegnato dal giudice;
- sono *accertati con sentenza* pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma *non ancora passata in giudicato*.

Avvenuta la verifica, il giudice delegato **forma lo stato passivo e con decreto lo dichiara esecutivo** (art. 96 L.F.).

Il curatore comunica immediatamente ai creditori l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, per permettere loro di proporre le impugnazioni.

Dichiarato esecutivo lo stato passivo, è possibile opporsi alle decisioni del giudice delegato attraverso **tre forme di impugnazione** dello stato passivo (art. 98 L.F.):

- *l'opposizione* allo stato passivo stesso;

- l'*impugnazione* dei crediti altrui;
- la *revocazione*.

Sono legittimati all'*opposizione*:

- i *creditori* non ammessi (o ammessi con riserva) o per i quali è stata esclusa una causa legittima di prelazione, per essere ammessi al passivo o per vedersi riconoscere un diritto di prelazione che è stato escluso dal giudice delegato. Possono altresì presentare opposizione i terzi titolari di diritti reali o personali sui beni del fallito;
- i *creditori ammessi*, per contestare i crediti ammessi senza il preteso diritto di prelazione.

Con l'**impugnazione**, invece, il curatore, il creditore o il terzo (titolare di diritti sui beni del fallito) possono contestare che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta.

Qualora sono decorsi i termini per la proposizione dell'opposizione o dell'impugnazione, è possibile il solo rimedio della **revocazione**, che va proposto con ricorso al giudice delegato, qualora, prima della chiusura del fallimento, si scopra che l'ammissione di un credito o di una garanzia è stata determinata da *falsità, dolo o errore essenziale di fatto* ovvero si rinvenivano *documenti decisivi prima ignorati*.

Tutte le impugnazioni allo stato passivo si *proporgono con ricorso da depositarsi entro 30 giorni dalla comunicazione* effettuata dal curatore *ex art. 97 L.F.* (in caso di revocazione il termine decorre dalla scoperta del fatto o del documento impugnato). In luogo del precedente giudizio di cognizione che si chiudeva con sentenza, la nuova procedura si svolge *con il rito camerale avanti il Tribunale e si chiude con decreto* ricorribile in Cassazione.

C) L'accertamento e la liquidazione dell'attivo

Prima della riforma della legge fallimentare, l'apertura della fase di liquidazione dei beni del fallito era subordinata al deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Attualmente, invece, al fine di semplificare tale fase della procedura fallimentare, l'art. 104ter L.F. stabilisce che, indipendentemente dalla chiusura dello stato passivo, il curatore – entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario – predispone il **programma di liquidazione**, da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori nel quale devono essere indicate le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo. Per quanto riguarda la vendita dei beni del fallito, l'art. 107 L.F. dispone che le vendite e gli atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite *procedure competitive*, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Una parte delle somme ricavate dalla liquidazione può essere ripartita tra i creditori senza che sia necessario attendere la fine della procedura. Il curatore, infatti, ogni quattro mesi, deve presentare un *prospetto delle somme disponibili* e un *progetto di ripartizione* delle stesse.

Le somme *disponibili* debbono essere ripartite secondo il seguente *ordine preferenziale* (art. 111 L.F.):

- hanno la precedenza i **creditori aventi diritto alla prededuzione (cd. crediti pre-deducibili)**: pagamento di tutte le *spese* (comprese quelle anticipate dall'erario) e

dei *debiti assunti per far fronte alla procedura*, compreso il compenso per il curatore e per la *continuazione dell'esercizio dell'impresa*, se autorizzata;

- vanno poi soddisfatti i **creditori privilegiati**, secondo l'ordine previsto dalla legge;
- infine si provvede a soddisfare i **creditori chirografari** in misura proporzionale all'ammontare del credito di ciascuno.

Terminata la fase di liquidazione e prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice delegato il conto della sua gestione; il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza in cui ogni interessato può proporre le proprie osservazioni. Se all'udienza non sorgono contestazioni e si raggiunge l'accordo, il giudice approva il conto, altrimenti rimette la controversia al tribunale che provvede in camera di consiglio.

Approvato il conto, il giudice delegato, liquidato il compenso al curatore, ordina il **riparto finale**, che è eseguito dal curatore medesimo.

D) La chiusura del fallimento

Il fallimento si chiude (art. 118 L.F.):

- quando i *creditori non propongono domande di ammissione al passivo*, nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento;
- quando *tutto il passivo* accertato a carico del patrimonio fallimentare è stato *saldato*;
- quando tutto il *patrimonio* del fallito è stato *ripartito*;
- quando non sono possibili ripartizioni per *mancanza di attivo*.

Quando la procedura è stata chiusa per ripartizione finale dell'attivo o per mancanza di attivo, la legge consente che il fallimento *si riapra* quando non siano trascorsi *cinque anni* dal decreto di chiusura e nel patrimonio del fallito si rinvergono attività tali da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi;

- nel caso in cui venga stipulato il *concordato fallimentare*.

Allorché si verifica una delle ipotesi anzidette la procedura fallimentare si arresta e si avvia all'emanazione del provvedimento di chiusura, qualunque sia la fase in cui essa si trovi.

Con la chiusura del fallimento cessano dalle funzioni gli organi fallimentari, il *debitore* è reintegrato nei suoi diritti patrimoniali e cessano le conseguenti incapacità personali; i *creditori* riacquistano tutti i loro diritti nei confronti del debitore per ottenere l'eventuale parte dei propri crediti non soddisfatti per intero.

7. La riapertura del fallimento

L'art. 121 L.F. limita la possibilità di dichiarare la *riapertura del fallimento* solo alle ipotesi seguenti (numeri 3 e 4 dell'art. 118 L.F.):

- 1) chiusura per ripartizione finale dell'attivo senza integrale soddisfazione dei creditori ammessi;
- 2) chiusura per mancanza di attivo.

In tali casi il Tribunale, entro *cinque anni* dal decreto di chiusura, può dichiarare la riapertura del fallimento quando si verifichi una delle seguenti situazioni:

- nel patrimonio del fallito esistono *attività* in misura tale da rendere utile il provvedimento;
- il fallito offre *garanzia* di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi.

La riapertura del fallimento può avvenire su espressa domanda del debitore o di uno dei creditori.

È discusso in dottrina se la riapertura del fallimento costituisca continuazione del precedente fallimento oppure nuovo fallimento: chi sostiene la tesi del nuovo fallimento, osserva che il fallimento riaperto opera anche nei confronti dei nuovi creditori e che i termini per le revocatorie decorrono dalla data del nuovo provvedimento di dichiarazione del fallimento.

La «riapertura» del fallimento è ordinata dal Tribunale, con *sentenza* deliberata in camera di consiglio: con tale sentenza il Tribunale richiama il curatore e il giudice delegato o ne nomina di nuovi.

Con la riapertura ricomincia la procedura fallimentare secondo le norme ordinarie: *i termini, però, possono essere ridotti non oltre la metà.*

La sentenza può essere reclamata a norma dell'art. 18 L.F.

8. Il concordato fallimentare

È una **particolare forma di chiusura** del fallimento con la quale si realizza la *soddisfazione paritaria* dei creditori senza ricorrere alla fase della liquidazione dell'attivo. La riforma del 2006 ed il successivo decreto correttivo alla stessa (D.Lgs. 169/2007) hanno sostanzialmente modificato l'istituto, semplificandone la disciplina.

Esaminiamone gli **aspetti principali**:

a) la proposta può essere presentata, *con ricorso al giudice delegato*:

- *da uno o più creditori o da un terzo*, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché il debitore abbia tenuto la contabilità e da essa il curatore possa formare un elenco dei creditori;
- *dal fallito*, solo dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento ed entro 2 anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. (Il termine iniziale è stato elevato dal decreto correttivo, che ha sostituito i precedenti 6 mesi).

Nella precedente disciplina, invece, la proposta di concordato poteva essere presentata solo dal fallito e *solo successivamente all'esecutività dello stato passivo*.

Non è più considerato requisito necessario della proposta, come era previsto precedentemente, il *pagamento integrale dei creditori muniti di diritto di prelazione*: è possibile prevedere nel piano la loro *soddisfazione anche solo parziale*, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, considerato il valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione appositamente redatta da un professionista designato dal Tribunale.

La proposta può prevedere:

- la *suddivisione dei creditori in classi*, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
 - *trattamenti differenziati fra creditori* appartenenti a classi diverse (il trattamento stabilito per ogni classe non può tuttavia alterare l'ordine dei diritti di prelazione);
 - la *ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma*, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie;
- b) la proposta di concordato deve essere **approvata dai creditori**. La proposta è approvata quando ottiene il *voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto*. Se sono previste diverse classi di creditori, è necessario che tale maggioranza sia raggiunta anche nel maggior numero di classi;
- c) il giudice delegato deve *esaminare preventivamente* la mera ritualità della proposta di concordato, previo *parere* favorevole (e vincolante) del comitato dei creditori che ne valuta invece la convenienza. La L. 18-6-2009, n. 69, recante «*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*» è intervenuta in materia di concordato fallimentare, disciplinando in particolare la procedura applicabile nel caso di presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta. In tal caso è previsto che, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori;
- d) una volta approvato, il concordato è sottoposto al giudizio di omologazione del Tribunale, che si conclude col decreto di omologazione. Il giudizio del Tribunale è un controllo di mera legittimità, cioè occorre verificare se esistono tutti i presupposti richiesti dalla legge (nella disciplina ante riforma, il Tribunale svolgeva anche un controllo di merito, in quanto verificava la convenienza per i creditori);
- e) se il concordato è omologato, la *procedura fallimentare* si intende *chiusa con il passaggio in giudicato del decreto di omologazione*.

Gli effetti del concordato vincolano sia il fallito, il quale deve eseguire gli obblighi assunti, sia tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo.

L'esecuzione del concordato è effettuata dal fallito sotto la sorveglianza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori.

Il concordato può essere **annullato**, se si scopre che è stato *dolosamente esagerato il passivo* ovvero *sottratta o dissimulata una parte dell'attivo*, oppure **risolto**, se il fallito non adempie agli obblighi assunti.

In caso di *risoluzione o di annullamento* si riapre la *procedura fallimentare*.

9. L'esdebitazione del fallito

La riforma del 2006 ha introdotto *ex novo* nella legge fallimentare l'istituto dell'**esdebitazione del fallito**. Questa consiste nella *liberazione del fallito*, una volta *chiusa la procedura* senza l'integrale pagamento di tutti i creditori, *dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali* non soddisfatti per intero, a condizione che egli sia considerato «meritevole», in quanto non si sia reso autore di comportamenti ostantivi o fraudolenti nei confronti del ceto creditorio ed abbia collaborato con gli organi della procedura per il proficuo e celere realizzarsi della stessa. Può beneficiare dell'esdebitazione

tazione solo il *fallito persona fisica*, essendo pertanto *escluse dall'istituto le società dichiarate fallite* (art. 142 L.F.).

Presupposto oggettivo negativo di ammissione all'istituto è che *non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali*.

Il fallito può richiedere l'esdebitazione solamente qualora sia in possesso dei seguenti **requisiti soggettivi positivi**:

- 1) abbia *cooperato con gli organi della procedura*, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- 2) *non abbia ritardato* o contribuito a *ritardare lo svolgimento della procedura*;
- 3) *non abbia violato le disposizioni di cui all'art. 48 L.F.*, riguardante l'obbligo di consegna al curatore della corrispondenza inerente i rapporti relativi al fallimento;
- 4) *non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti* la richiesta;
- 5) non si sia reso autore di una delle seguenti attività fraudolente: *distrazione dell'attivo; esposizione di passività insussistenti; causazione o aggravamento del dissesto*, che abbia reso gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; *ricorso abusivo al credito*;
- 6) non sia stato *condannato*, con sentenza passata in giudicato, *per il reato di bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

Il decreto correttivo del 2007 ha ampliato l'ambito di applicazione dell'istituto dell'esdebitazione, prevedendo la sua applicabilità non solo alle procedure di fallimento iniziate dopo il 16 luglio 2006, ma anche a quelle pendenti a tale data. Per le procedure di fallimento pendenti al 16 luglio 2006 e già chiuse al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore del decreto correttivo), è stato previsto il termine di un anno entro il quale può essere presentata la domanda di esdebitazione.

Il beneficio dell'esdebitazione può essere concesso dal Tribunale, su *ricorso presentato dal debitore*, in due momenti:

- nel decreto con cui è dichiarata la chiusura del fallimento;
- oppure successivamente, purché entro un anno dalla chiusura.

Il Tribunale decide con *decreto*, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 142 L.F. e tenuto conto dei comportamenti collaborativi del fallito. Devono essere previamente assunti i *pareri* del curatore e del comitato dei creditori. Con il decreto di esdebitazione, il Tribunale dichiara inesigibili nei confronti del fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Contro il decreto di accoglimento o rigetto del ricorso si può proporre reclamo *ex art. 26 L.F.*

Il decreto del Tribunale che accoglie la richiesta di esdebitazione produce i seguenti **effetti nei confronti dei creditori**:

- a) i *creditori che hanno partecipato al fallimento (concorsuali)* perdono ogni diritto di agire individualmente nei confronti del fallito per la parte di credito rimasta insoddisfatta;
- b) i creditori del fallito che, pur vantando un credito anteriore alla procedura di fallimento, *non hanno partecipato allo stesso*, non avendo presentato domanda di insi-

nuazione, potranno agire individualmente nei confronti del fallito per la sola parte che sarebbe loro spettata qualora avessero partecipato al fallimento.

Anche qualora il fallito sia stato ammesso all'esdebitazione, alcuni debiti da lui contratti prima dell'apertura del fallimento, ma non inerenti al rischio di impresa, sono **esclusi integralmente dal beneficio**, per cui nei confronti di tali creditori il fallito rimane obbligato per l'intero.

Debiti esclusi integralmente dal beneficio

- ▶ Gli *obblighi di mantenimento e alimentari* ed, in generale, le obbligazioni derivanti da rapporti *contrari all'esercizio dell'impresa* (come ha precisato il decreto correttivo del 2007, in luogo della precedente formulazione «non compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 46 L.F.»).
- ▶ I debiti per il *risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito* extracontrattuale.
- ▶ Le *sanzioni penali ed amministrative* di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

10. I reati concorsuali

Per «*reati concorsuali*» si intendono tutti quei fatti compiuti dal fallito o da altre persone, nel periodo immediatamente antecedente o durante una procedura concorsuale, che la legge punisce come reati.

I reati c.d. «*fallimentari*» costituiscono indubbiamente la classe più importante dei reati concorsuali.

A) La bancarotta

Il reato fallimentare tipico è quello di *bancarotta*: fattispecie punibile solamente se l'imprenditore è dichiarato fallito. Si tratta, infatti, di *reato proprio*.

Deve ritenersi *configurabile*, comunque, il **concorso di altre persone**, pur se non abbiano la prevista qualità, purché le stesse contribuiscano alla causa dell'evento e siano consapevoli della qualifica del soggetto primario.

B) Bancarotta fraudolenta

Risponde di tale reato *l'imprenditore fallito* che abbia:

- prima o durante il fallimento, *distratto, occultato, dissimulato*, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi *beni* ovvero, al fine di arrecare danno ai creditori, abbia esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- *prima* del fallimento, sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o al fine di procurare danno ai creditori, i *libri* e le altre *scritture contabili* o li abbia tenuti in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
- *durante* il fallimento, distrutto, sottratto o falsificato i *libri* e le *scritture contabili*;
- prima o durante il fallimento, eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione, al fine di *favore alcuni creditori* a danno di altri.

C) Bancarotta semplice

Risponde di tale reato, l'*imprenditore fallito* che abbia:

- fatto *spese*, personali o per la propria famiglia, eccessive e *sproporzionate* rispetto alla sua *condizione economica*;
- *consumato* notevole parte del *patrimonio in operazioni puramente aleatorie* o manifestamente *imprudenti*;
- compiuto operazioni di *grave imprudenza per ritardare il fallimento*;
- *aggravato* il proprio *dissesto*, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra colpa grave;
- *non soddisfatto le obbligazioni* assunte in un precedente *concordato preventivo* o fallimentare;
- *omesso di tenere*, negli ultimi tre anni, le *scritture contabili*, o le abbia *tenute in modo irregolare o incompleto*.

Questionario

1. Quali sono i caratteri della **procedura fallimentare**?
(par. 3)
2. Quali sono le novità introdotte dal D.Lgs. 169/2007 relativamente all'**area dei soggetti non fallibili**?
(par. 3)
3. Quali **effetti personali** produce la **dichiarazione di fallimento** nei confronti del fallito?
(par. 4)
4. Cosa sancisce l'art. 69 L.F. in ordine agli **atti compiuti tra i coniugi**?
(par. 4)
5. Quali sono gli **organi preposti alla procedura fallimentare**?
(par. 5)
6. Quali sono i **compiti attribuiti al curatore fallimentare**?
(par. 5)
7. A norma dell'art. 96 L.F. **quali crediti sono ammessi al passivo con riserva**?
(par. 6)
8. Quale **ordine di preferenza** deve essere seguito nella **ripartizione dell'attivo fallimentare**?
(par. 6)
9. Quali sono le **cause di chiusura del fallimento** previste dall'art. 118 L.F.?
(par. 6)

10. In quali ipotesi si può dichiarare la **riapertura del fallimento**?
(par. 7)

11. Da chi può essere presentata la **proposta di concordato fallimentare**?
(par. 8)

12. In che cosa consiste l'**esdebitazione del fallito**?
(par. 9)